

Approvata la legge, l'impianto normativo per il rientro dei capitali è ormai definito

Voluntary disclosure, ora la palla passa ai consulenti

Pagine a cura di **MARIA CHIARA FURLÒ**

La nuova versione della *voluntary disclosure* convince più della vecchia. Non si sa ancora con certezza quanti capitali riuscirà a riportare in Italia, ma gli avvocati esperti del settore si mostrano ottimisti. E si preparano, con l'inizio del nuovo anno, a fornire consulenze ai propri clienti sul da farsi.

Le novità introdotte dalla legge in materia di «emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e di autoriciclaggio», la n. 186/2014 che è entrata in vigore giovedì scorso, migliorano la norma approvata in via definitiva al senato lo scorso 4 dicembre, ma secondo i professionisti in-

per costituire i fondi neri) di sanare le violazioni tributarie commesse nel passato e direttamente collegate alla detenzione del conto estero.



Stefano Petrecca

«Con queste nuove misure la platea dei soggetti interessati alla voluntary disclosure è sicuramente ampliata e sono sempre meno le ragioni per non aderire», conclude il professionista.

Il provvedimento è decisamente più efficace rispetto ai testi precedenti, soprattutto e principalmente per la maggiore copertura degli aspetti penali anche secondo **Stefano Petrecca**, partner tax di **Macchi di Cellere Gangemi** che però sottolinea: «Ciò che ancora lo rende poco appetibile è la totale assenza di "sconti" sulle imposte dovute, specie laddove il patrimonio illecitamente detenuto all'estero sia stato formato con un reddito ancora accertabile (il che per molti paesi tra cui la Svizzera, da sempre cassaforte di molti italiani, significa prodotto dal 2005 in avanti), nel qual caso l'importo delle imposte e sanzioni dovute sarebbe molto vicino, in pratica, all'importo complessivo del patrimonio estero. In tale scenario i contribuenti potrebbero essere indotti a peggiorare la propria posizione, magari anche rischiando il nuovo reato di autoriciclaggio, pur di non consegnare al Fisco l'intera somma detenuta all'estero». E fra i possibili rimedi per rendere più appetibile il provvedimento, Petrecca indica «una semplificazione delle modalità di determinazione dell'imposta o della base imponibile», oppure, «la previsione di una rateizzazione dei versamenti in linea con gli altri istituti deflattivi del contenzioso, previsti persino nei casi di iniziativa dell'Ufficio».



Alessandro Mainardi

tervistati da *Affari Legali*, l'attuale testo dovrà necessariamente subire ulteriori modifiche affinché l'istituto della collaborazione volontaria possa diventare più efficace. E di suggerimenti ne hanno tanti.

«Il nuovo testo ha affrontato e risolto un problema fondamentale e cioè quello penale», spiega **Alessandro Mainardi**, partner responsabile del dipartimento tax italiano di **Orrick**, che aggiunge: «Tutti i principali reati potenzialmente riferibili alla costituzione e detenzione di capitali all'estero sono ora depenalizzati».

Altrettanto positiva è secondo Mainardi la previsione che consente ai soggetti diversi dalla persona fisica titolare del conto estero (*in primis* le società utilizzate



Katia Zinghini

te è anche «la possibilità per i titolari di patrimoni all'estero dal valore medio inferiore a 2 milioni di euro di determinare il dovuto in modo non analitico ma forfetario applicando un'aliquota del 27%; altra novità, è la possibilità del versamento rateale (tre rate mensili) rispetto alla precedente previsione di pagamento in un'unica soluzione».

L'estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia, così come l'introduzione del reato di autoriciclaggio, secondo **Stefano Massarotto**, socio di **Frs Studio Tributario Associato** «sono sicuramente novità che daranno una spinta decisiva alla voluntary disclosure».

Estremamente positiva è per Massarotto anche la riduzione delle sanzioni

RW al 3% anche per i paesi black list che firmeranno con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni e la non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento al ricorrere di determinate condizioni.

L'introduzione del reato dell'autoriciclaggio, però secondo **Piero Postacchini** socio fondatore di **Bp&Associati**, «tendenzialmente porterà in modo inevitabile al raddoppio dei procedimenti penali pendenti, non producendo quindi nessun beneficio per la voluntary disclosure». Secondo Postacchini, «il legislatore avrebbe dovuto



Stefano Massarotto

umentare le pene per il reato presupposto e prevedere degli istituti premiali per chi restituisce l'imposta evasa».

Anche per **Roberto Labagnara**, tax advisor di



Roberto Labagnara

Lextray rimangono alcuni nodi che non vengono sciolti, come «il trattamento dei contanti e preziosi custoditi presso cassette di sicurezza o gallerie d'arte all'estero che allo stato attuale, non potendone documentare nella generalità dei casi il periodo di provenienza, rischiano di venir tassati per l'intero valore quale reddito sottratto a imposizione e se custoditi in paesi cosiddetti black list incisi anche da sanzioni in misura doppia (a meno che tale paese non rientri tra i cosiddetti *Black Compliant*, cioè quelli ricompresi nella Black List ma che stipulano con l'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni)».

Dal canto suo, segnala numerosi aspetti migliorativi

La voluntary in pillole

La legge prevede che la procedura di collaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di carattere sostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero, in quanto relative ai redditi che servirono per costituire le attività stesse o derivanti dalla loro utilizzazione, sia nelle ipotesi in cui le violazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con tali attività estere.

I contribuenti che non siano stati informati riguardo accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie possono presentare la richiesta di collaborazione volontaria fino al 30 settembre 2015 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

La domanda deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione, non siano scaduti i termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

La procedura prevista dal testo di legge è stata definita dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate, **Rossella Orlandi**, «un'importante occasione per inaugurare un nuovo percorso di dialogo con i contribuenti che intendono intraprendere la strada della legalità fiscale, con l'obiettivo primario di stimolare il futuro adempimento spontaneo degli obblighi tributari».

Come si legge nell'audizione rilasciata da Orlandi alle commissioni giustizia e finanze del senato, con questo provvedimento «da una parte viene agevolato il rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero nel pieno rispetto del dovere costituzionale di contribuzione alla spesa pubblica basata

sull'effettiva capacità contributiva e, dall'altra viene richiesto, ai fini del perfezionamento della procedura, l'integrale versamento delle somme dovute all'Erario correlate ai capitali occultati all'estero e a quelli connessi a redditi sottratti a tassazione in Italia, utilizzati anche, ma non solo, per costituire proprio tali capitali».



Rossella Orlandi

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@class.it e **GIANNI MACHEDA** gACHEDA@class.it

Il giudizio dei tributaristi sulla norma è sostanzialmente positivo



Federico Raffaelli

del testo **Federico Raffaelli**, partner di **Cms**, tra i quali «l'ampliamento delle fattispecie di non punibilità dei reati tributari e in materia di riciclaggio, la non punibilità dei professionisti che assistono i propri clienti nel caso in cui questi ultimi esibiscano atti falsi o comunichino dati non rispondenti al vero e l'introduzione di una procedura semplificata per la determinazione dei redditi sui patrimoni non superiori a 2 milioni di euro».

Tra gli aspetti che dovrebbero essere oggetto di ulteriori riflessioni Raffaelli indica inoltre «la necessità di una mitigazione delle misure che considerano i capitali detenuti in paesi black list come redditi sottratti a tassazione in Italia, la possibilità di recuperare le imposte pagate all'estero e un innalzamento della soglia per accedere alla procedura semplificata di determina-



Giorgio Iacobone

zione dei redditi».

Ciò che renderebbe più efficace la nuova disciplina della voluntary disclosure secondo **Giorgio Iacobone**, socio di **Cba Studio Legale e Associato**, potrebbe essere «l'introduzione di una disposizione che preveda la preclusione per l'amministrazione finanziaria, a seguito dell'adozione della procedura e del suo perfezionamento, di esperire ulteriori attività di accertamento sulle attività che sono state oggetto della collaborazione volontaria».

Altro tema che ha suscitato forti perplessità nella prima formulazione dell'istituto della voluntary disclosure e che secondo Iacobone non è stato adeguatamente disciplinato neanche nell'attuale versione riguarda «il

coinvolgimento di soggetti terzi collegati alla costituzione o alla detenzione di patrimoni all'estero.

Si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui un contribuente durante la procedura di collaborazione indichi i nominativi dei soggetti attraverso i quali le disponibilità estere sono state costituite. Quali sarebbero,



Marco Melisse

in tal caso, le conseguenze nei confronti di tali ultimi soggetti?».

Per **Marco Melisse** e **Sebastiano Sciliberto**, partner di **Eversheds Bianchini**, l'introduzione del reato di autoriciclaggio era attesa da diverso tempo e non può far altro che rafforzare e rendere più appetibile l'attivazione della procedura in esame. Entrambi puntualizzano che «da un punto di vista migliorativo, sicuramente il senato dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di estendere a un numero maggiore di rate il pagamento degli importi oggetto della procedura. Nel testo rimane da chiarire la relazione tra fattispecie penali e raddoppio dei termini di accertamento. Altrimenti, la voluntary disclosure rimarrà senz'altro poco appetibile o limitata alle fattispecie al di sotto delle soglie penali».

Positivo anche il commento di **Giulia Cipollini**, responsabile della practice Tax di **Withers**, secondo la quale «il programma adotta un approccio particolarmente persuasivo in relazione ai soggetti che possono parteciparvi. Sono previsti grandi rientri di capitale, fino a 1,5 miliardi di euro, di cui



Sebastiano Sciliberto

la maggior parte dalle banche svizzere. E infatti ci si attende a breve anche l'ingresso ufficiale della Svizzera nei paesi collaborativi ai fini dello scambio automatico delle informazioni con l'Italia».

Secondo **Stefano Loconte** dell'omonimo **studio legale Loconte & Partners**, c'è invece un problema che riguarda la complessità di quantificare in maniera corretta quanto dovuto per regolarizzare la posizione. Per il professionista questo si manifesta soprattutto



Stefano Loconte

«nell'analisi delle rendite finanziarie che, nel caso siano detenute in Paesi black list, comporterà una valutazione delle rendite negli otto o dieci anni precedenti quelli in cui sarà proposta la domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria».

Ma una possibile soluzione potrebbe essere quella di «ampliare il "basket" dei conti pocket, aumentando la consistenza media dagli attuali 2 milioni di euro per ciascun anno d'imposta a 4 milioni. Inoltre la rateazione in sole tre rate mensili non è sufficiente perché molti contribuenti potrebbero avere un patrimonio, anche consistente, costituito solo da immobili. Per tali contribuenti reperire le provviste finanziarie per far fronte ai costi della voluntary disclosure potrebbe essere molto difficile».

La convenienza della disclosure dovrà fare anche i conti con le nuove regole previste dal ravvedimento operoso contenuto nella legge di Stabilità.

Qual è la scelta più appetibile? «I due procedimenti

portano entrambi con sé vantaggi e svantaggi», risponde **Daniilo Lombardo**, titolare dello **Studio Legale Lombardo** di Roma, che spiega: «La voluntary disclosure però sembrerebbe rivelarsi maggiormente conveniente del ravvedimento nel caso in cui si accettino i rilievi sollevati dall'amministrazione in sede di contraddittorio e non si arrivi in fase di accertamento. Il trattamento sanzionatorio più vantaggioso e le cause di esclusione della punibilità dai reati tributari portano infatti a preferire la procedura di disclosure nonostante il termine più lungo o la possibilità di operare la compensazione in caso di



Daniilo Lombardo

ricorso al ravvedimento operoso. Sarà spesso il concreto operato del contribuente e le conseguenze che ne deriveranno a far optare per uno dei due rimedi».

Riguardo a quelli che potrebbero essere i risultati ottenuti dalla voluntary disclosure, in questa fase, considerando le esperienze progressive sullo scudo fiscale, «non è facile prevedere il successo del provvedimento e l'ammontare dei capitali che sarà effettivamente regolarizzato. Occorre aspettare la versione definitiva del testo e verificare se l'Agenzia sarà in grado di fare una vera e propria campagna di marketing per promuovere l'iniziativa». A dirlo è **Fran-**



Francesco Bonichi

cisco Bonichi di **Allen & Overy** che citando le stime anticipate sulla stampa da Mediobanca (si tratterebbe di circa 30 degli stimati 150 miliardi di euro depositati all'estero, con un incasso di circa 6,5 miliardi per lo stato), commenta: «Si tratta di una previsione che forse appare ottimistica ma che potrebbe avvicinarsi al vero se si consentisse una maggiore rateizzazione (forndo adeguate garanzie al fisco) e istruzioni applicative chiare e volte a semplificare l'applicazione della

procedura».

In tutto ciò, l'apporto dei tributaristi alla riuscita dell'operazione secondo **Fabio Ciani**, responsabile del dipartimento tax dello **studio Tonucci & Partners**, «sarà fondamentale nella



Fabio Ciani

misura in cui la voluntary disclosure, diversamente dallo scudo fiscale, ha un approccio analitico e non forfettario, con le deroghe per i patrimoni light».

Ecco anche perché il dipartimento, di cui Ciani è alla guida, ha programmato un piano di assunzioni, nella misura in cui vi sarà bisogno di risorse per analizzare una rilevante mole di documenti estratti dai



Oliver Riccio

dossier titoli. Considerando la crescente attenzione ai temi della trasparenza e dello scambio di informazioni a livello internazionale, anche secondo **Oliver Ric-**

cio, tax partner di **Sts Deloitte**, «è prevedibile che l'opportunità di regolarizzare posizioni estere tramite la voluntary disclosure sarà senz'altro valutata con attenzione. Sts ha implementato una service line, Deloitte Private, dedicata all'assistenza nella gestione dei patrimoni familiari che si occuperà di assistere la clientela privata e gli intermediari nelle valutazioni preliminari e nella implementazione delle procedure di adesione».

—© Riproduzione riservata—